

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI**

Oggetto: Angela Maglio / Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altri

**FOLIARIO**

Motivi aggiunti al ricorso RG 997/2015 con mandato a margine, notificato il 27/04/2015 con allegati *come da nomenclatura* e:

- 1) Attestato Consorzio Interuniversitario FOR.CO del 15 aprile 2005
- 2) Attestato corso di formazione "Progettazione, gestione e ordinamenti della Scuola" presso la Scuola Media Statale "A. Sogliano" di Napoli del 22 gennaio 2011;
- 3) Certificazione ECDL, rilasciata il 10/12/2010;
- 4) Attestato corso di formazione "Matematica corso 1" presso l'ITI Giordani di Napoli, del 19 marzo 2009;
- 5) Attestato corso di formazione professionale di II livello per programmatore in multi linguaggio presso la Regione Campania, del 28/07/1993;
- 6) Scheda relativa alla candidata, datata 23 ottobre 2014 (la "Scheda del Punteggio");
- 7) Verbale della Commissione n. 2 del 16 settembre 2014 (il "Verbale n. 2") e
- 8) Verbale della Commissione n. 7 del 21 ottobre 2014, (il "Verbale n. 7");
- 9) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio V, Dirigenti Scolastici AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015 (il "Decreto di Rettifica")
- 10) Stralcio Graduatoria allegata al Decreto (la "Graduatoria Rettificata").
- 11) Domanda di fissazione di udienza.

Napoli li 8 maggio 2015



Avv. Elisa Saldutti

Avv. Enzo Brizza

*Elisa Saldutti*  
*Enzo Brizza*

L. Caputo

Si motiva che  
URGENTE  
24/04/15  
ES

ORIGINALE



Avv. Elisa Saldutti - Avv. Enzo Brizza

Napoli 80125 - Via Ugo Niutta, n. 22  
Tel. e fax 081.5442984



**Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli -  
Sezione Quarta -**

**Motivi aggiunti al Ricorso RG 997/2015**

per **Angela Maglio**, nata a Napoli il 26/03/1966, CF MGLNGL66F839G, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, sia disgiuntamente che congiuntamente, dagli avv.ti Enzo Brizza (CF BRZNZE64C23F839F) ed Elisa Saldutti (CF SLDLSE64A42F839E) ed elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli alla Via U. Niutta n. 22, con pec avv.brizza@pec.it, tel. e fax 081.5442984, ove dichiarano di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il presente ricorso

**contro**

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio V - Dirigenti Scolastici, in persona del legale rappresentante p.t. (l'"Ufficio Scolastico Regionale");
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, Ufficio II, in persona del legale rappresentante p.t. (il "**Ministero**");

**nonché contro**

- la Commissione Giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative (il "**Concorso**") di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n. 56 (il "**Bando**"), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (la "**Commissione**" ed insieme all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero, l'"Amministrazione");

Io sottoscritta Angel Maglio, nata a Napoli il 26/03/1966, CF MGLNGL66F839G, delego a rappresentarmi a difendermi nei motivi aggiunti al ricorso pendente innanzi al TAI Campania, Napoli con RG 997/2015, gli Avv.ti Elis Saldutti (C SLDLSE64A42F839E) e Enzo Brizza (C BRZNZE64C23F839F) conferendo loro, si disgiuntamente che congiuntamente, ogni pi ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il ricorso per motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Enzo Brizza i Napoli alla Via Ugo Niutta, n. 22 con pec avv.brizza@pec.it, tel. fax 081.5442984.

Ricevute le informazioni di cui all'art.13 D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 dello stesso decreto legislativo, acconsento al trattamento dei dati personali da parte degli avvocati Elisa Saldutti e Enzo Brizza e loro sostituti, in relazione alla posizione per la quale conferita la presente procura.

Napoli li 20 aprile 2015

Angela Maglio

E' autentica

Avv. Elisa Saldutti  
Avv. Enzo Brizza

Elisa Saldutti  
Enzo Brizza



**per l'annullamento, previa sospensiva,**

1) dei provvedimenti mai comunicati alla Ricorrente, che ne ha avuto conoscenza dopo il deposito da parte dell'Amministrazione agli atti del ricorso al quale si riferisce il presente atto, effettuato il 18 marzo 2015, e, precisamente:

a) della scheda relativa alla candidata, datata 23 ottobre 2014, recante, tra l'altro, l'attribuzione di 1,20 punti per i titoli culturali invece di 2,90 o, comunque, 2,50 (la "**Scheda del Punteggio**");

b) dei verbali della Commissione con i quali si stabiliscono i criteri per l'attribuzione del punteggio per i titoli culturali,

- n. 2 del 16 settembre 2014, nella parte in cui stabilisce che i titoli dichiarati con la presentazione della domanda e non documentati nei termini non saranno valutati e che per la laurea non certificata o dichiarata senza l'indicazione del voto viene attribuito il punteggio di uno (il "**Verbale n. 2**") e

- n. 7 del 21 ottobre 2014, nella parte in cui non prevede la valutazione degli attestati relativi a corsi di perfezionamento post laurea con esame finale conseguiti presso università italiane prima della riforma di cui al D.M. 509/1999 (il "**Verbale n. 7**" ed insieme al Verbale n. 2, i "**Verbali**");

2) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio V, Dirigenti Scolastici AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015 (il "**Decreto di Rettifica**"), successivamente pubblicato, con il quale è stata disposta la rettifica della graduatoria approvata il 18.12.2014, e della graduatoria rettificata (la "**Graduatoria Rettificata**"), nella parte in cui non si dispone la rettifica anche del punteggio della ricorrente.

**nonché degli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso RG 997/2015 e, precisamente:**

- del decreto del 18/12/2014 (il "**Primo Decreto**");
- della prima graduatoria generale di merito (la "**Prima Graduatoria**");
- degli atti, provvedimenti ed altri verbali della Commissione non comunicati alla ricorrente né depositati in atti, ivi incluso il verbale recante

le motivazioni dell'attribuzione del punteggio per i titoli culturali e della compilazione e/ dell'eventuale ricompilazione della Scheda di Valutazione;  
**ed in via subordinata e, per quanto occorrer possa:**

- del Bando di Concorso;
- del Modello predisposto dal Ministero per la dichiarazione dei titoli dopo il superamento delle prove preselettive (il **"Modello Titoli"**);
- della tabella per la valutazione dei titoli (la **"Tabella Valutazione Titoli"**).

#### **Fatto**

1. La ricorrente è docente di matematica e fisica, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali dal 2005 che, con il ricorso RG 997/2015, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti che le erano noti e che erano stati adottati dall'Amministrazione in relazione al Concorso.

La Maglio è risultata inserita nella Graduatoria in base ad un punteggio complessivo di 66,50 che, in mancanza di sufficienti indicazioni da parte dell'Amministrazione, riteneva esserle stato attribuito senza la valutazione della laurea. In particolare, dalla Prima Graduatoria sembrava emergere che la Commissione aveva attribuito punti 1,20 per gli ulteriori titoli culturali presentati dalla candidata, mentre non aveva attribuito punti 1,50 per la laurea, titolo culturale di ammissione al Concorso, conseguita con il voto di 107/110. Tra gli ulteriori titoli culturali presentati vi erano le seguenti partecipazioni:

- i) durante l'anno accademico 2004/2005, al corso di perfezionamento in "Matematica e logica: elementi di didattica", presso il Consorzio Interuniversitario FOR.CO, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti formativi universitari con esame individuale finale superato il 15 aprile 2005, come risulta dall'attestato del 15/04/2005 (doc. 1);
- ii) dal 30 ottobre 2010 al 22 gennaio 2011, al corso di formazione "Progettazione, gestione e ordinamenti della Scuola" presso la Scuola Media Statale "A. Sogliano" di Napoli, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 per complessive 32 ore, come risulta dall'attestato del 22 gennaio 2011 (doc. 2);
- iii) al corso di Informatica, comprovata dall'ottenimento della certificazione ECDL, rilasciata il 10/12/2010 (doc. 3);

iv) nell'anno scolastico 2007/2008, al corso di formazione "Matematica corso 1" presso l'ITI Giordani di Napoli, con 22 ore di presenza, come risulta dall'attestato del 19 marzo 2009 (doc. 4);

v) dal 21/12/1992 al 21/07/1993, al corso di formazione professionale di II livello per programmatore in multi linguaggio presso la Regione Campania, superando le prove finali, come risulta dall'attestazione del 28/07/1993 (doc. 5).

I documenti comprovanti il possesso di detti titoli non sono stati presentati perché non richiesto dal Bando, a tenore del quale era sufficiente l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2009, né successivamente dalla Commissione alla candidata.

In applicazione del Bando e delle indicazioni della Tabella Valutazione Titoli, per la partecipazione al corso di perfezionamento dichiarato spettava 1 punto, mentre per la partecipazione ai corsi di formazione spettava 0,40. Dunque, a ben vedere, per i titoli culturali avrebbero dovuto essere attribuiti alla Maglio 2,90 punti (1,50 per la laurea + 1,40 per gli ulteriori titoli culturali) o, quanto meno, 2,50 (1,50 per la laurea + 1 per il corso di perfezionamento).

2. In via incidentale, si fa rilevare che l'Ufficio Scolastico Regionale non ha riscontrato il reclamo con cui la ricorrente aveva chiesto di correggere l'errore che riteneva fosse stato commesso nell'omessa valutazione ed attribuzione del punteggio di laurea e non le ha neanche chiarito i criteri utilizzati nell'attribuzione del punteggio per i titoli culturali. Pertanto, la Maglio, potendo utilizzare l'unico elemento che conosceva (punteggio titoli culturali 1,20), è stata comunque costretta ad impugnare gli atti per evitare di incorrere nella decadenza.

3. Soltanto dalla relazione versata in atti dall'Amministrazione il 18 marzo 2015 la ricorrente ha appreso che, per la laurea, le è stato attribuito il **punteggio di 1**, e, per gli altri titoli culturali dichiarati, senza la specificazione di quali neanche nella Scheda del Punteggio, il **punteggio di 0,20**.

Con riguardo al punteggio attribuito per la laurea, nella relazione dell'Amministrazione per l'Avvocatura in data 5 marzo 2015 si legge che tale attribuzione sarebbe derivata dall'applicazione del criterio stabilito dalla

Commissione nel Verbale n. 2, secondo il quale *"i titoli dichiarati alla presentazione della domanda e non documentati nei termini previsti non saranno valutati ... Tuttavia ai diplomi di laurea non certificati o dichiarati senza l'indicazione del voto, sarà attribuito il punteggio di UNO"*. La medesima relazione contiene, poi, argomentazioni aggiuntive rispetto agli atti della Commissione, laddove si osserva che: **i)** l'attribuzione di tale punteggio sarebbe derivata dal fatto che la ricorrente, pur dichiarando *on line* di essere in possesso di un diploma di laurea, nella successiva documentazione cartacea trasmessa all'Amministrazione, non riportava più tale dichiarazione omettendola del tutto e **ii)** la Commissione, alla luce del criterio generale sopra indicato, non essendo coincidenti la dichiarazione fatta *on line* al momento della presentazione della domanda con quella successivamente inviata in formato cartaceo, provvedeva, dunque ad attribuire il minimo del punteggio alla laurea.

Con riguardo al punteggio attribuito per gli ulteriori titoli culturali, nulla si legge, né nella Scheda di Valutazione, né nella relazione dell'Amministrazione circa le ragioni dell'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 0,20 anziché di 1,40 o, quanto meno, di 1 per il corso di perfezionamento. Dai documenti depositati il 18 marzo 2015 la ricorrente ha appreso che nel Verbale n. 2 la Commissione aveva stabilito che ai master, ai diplomi, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione sarebbe stato riconosciuto il punteggio **se risultavano chiaramente espressi la durata di 1500 ore ed il numero di 60 crediti formativi (CFU)**. Inoltre, per quel che qui rileva, nel Verbale n. 7 la Commissione aveva anche precisato, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal Bando, che: **i)** per i **master** di I e di II livello la sola dichiarazione di averli conseguiti era **sufficiente**, ritenendo implicita la durata di 1500 ore ed il numero di 60 crediti formativi universitari (CFU), tenuto conto che 1 CFU veniva attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore; **ii)** per i diplomi o attestati di **corso di specializzazione o perfezionamento** che non riportavano la durata annuale, i CFU e la dichiarazione o l'attestato che certificasse il sostenimento dell'esame finale, il candidato **doveva certificare la durata, i CFU e l'esame finale**. Nella medesima riunione la Commissione ha anche stabilito di **rivedere tutte le schede già**

**compilate e di distruggerle** se non rispecchianti tali criteri, redigendo, in tali casi, nuove schede di valutazione ed indicando nel verbale che la ricompilazione si era resa necessaria in seguito al Verbale n. 7.

Dalle risultanze dei Verbali ed in mancanza del verbale relativo alla compilazione e/o alla distruzione e/o alla ricompilazione della scheda di valutazione che la riguardava, la ricorrente ha potuto apprendere che, contrariamente a quanto sembrava emergere dalla Prima Graduatoria:

- per la laurea le è stato attribuito 1 punto, anziché 1,50 e
- per gli altri titoli culturali, senza alcuna specificazione di quali, è stato attribuito il punteggio di 0,20, anziché 1,40 o, quanto meno, 1 per il corso di perfezionamento per il quale nell'Autocertificazione dei Titoli Ulteriori, presentata dopo il superamento delle prove scritte, aveva indicato le 1500 ore corrispondenti a 60CFU (1 CFU ogni 25 ore).

Dunque, anche i provvedimenti conosciuti dopo il deposito del ricorso, risultano illegittimi.

4. Mentre si accingeva a presentare i motivi aggiunti al ricorso, la Maglio ha anche avuto notizia della pubblicazione del Decreto di Rettifica e della Graduatoria Rettificata, dai quali risulta ancora a lei attribuito per i titoli culturali il punteggio errato di 1,20. Alla luce di quanto fin qui esposto, anche tali provvedimenti sono illegittimi.

5. A tal punto, **l'analisi delle disposizioni del Bando che qui rilevano** può contribuire a far emergere con maggiore chiarezza i vizi degli atti qui impugnati.

L'articolo 3 del Bando stabilisce i requisiti di ammissione al Concorso e, tra questi, il possesso della laurea. La ricorrente ha presentato, secondo la modalità telematica indicata come obbligatoria dall'art. 4 del Bando, l'istanza per partecipare al Concorso nella Regione Campania, compilandola in tutti i campi obbligatori indicati nel modello predisposto dal Ministero (la "**Domanda**"), ivi incluso quello che prevede la dichiarazione della laurea, **con la specificazione della data di conseguimento, dell'Università che l'ha rilasciata e del voto**, come richiesto nel riquadro del modello della domanda relativo ai titoli di ammissione. Infatti, **il mancato inserimento di tutti i dati relativi alla laurea, ivi incluso il voto**,



**non consentiva di proseguire nella compilazione della domanda e di inoltrarla.**

L'art. 5 del Bando specificava che tutte le dichiarazioni contenute nella Domanda avevano valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ammessa al Concorso anche in base all'autocertificazione della laurea, la ricorrente ha superato sia la prova preselettiva sia le prove di esame scritte ed orali ed ha presentato, dopo il superamento della prova preselettiva, la dichiarazione del possesso dei titoli suscettibili di valutazione prevista dall'art. 12 del Bando (la "**Dichiarazione dei Titoli Ulteriori**") e, dopo il superamento delle prove scritte, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei medesimi titoli valutabili ("**Autocertificazione dei Titoli Ulteriori**"). Anche i titoli ulteriori, infatti, potevano essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da inoltrare per via telematica ed attenendosi al modello messo a disposizione dall'Amministrazione (il "**Modello Titoli**").

Come già sottolineato nel ricorso, né il Bando né il Modello Titoli richiedevano nuovamente l'indicazione della laurea, titolo culturale di ammissione al Concorso. Nel Modello Titoli, al primo posto dei titoli culturali da indicare si richiede **soltanto "Ogni altra laurea"**. E siccome la ricorrente è in possesso soltanto della laurea in matematica, non vi erano altre lauree che potesse o dovesse indicare tra i titoli culturali valutabili.

Anche nel presentare l'Autocertificazione dei Titoli Ulteriori dopo aver superato anche le prove scritte, la Ricorrente si è attenuta alle indicazioni contenute nel Bando e confermate dal Modello Titoli, che richiedeva, si ribadisce, soltanto la dichiarazione dei **titoli valutabili che fossero ulteriori rispetto alla laurea, la cui autocertificazione era già stata acquisita dall'Amministrazione.**

6. Dunque, la ricorrente si attendeva per i titoli culturali un punteggio totale di 2,90 e, comunque, di almeno 2,50 così suddiviso:

- per la laurea **1,50**, fissato dalla Tabella Valutazione Titoli per la votazione da 105/110 a 109/110 e
- per i titoli ulteriori **1,40** e, precisamente, 1 per il corso di perfezionamento, conseguito presso università in Italia, di durata annuale e per il quale ha dichiarato di aver frequentato 1500 ore per 60 CFU; 0,10 per il corso di



progettazione; 0,10 per il corso di informatica con conseguimento della patente ECDL; 0,10 per il corso di formazione presso l'ITS Giordani e 0,10 per il corso presso la Regione Campania.

Ma tale punteggio non le è stato attribuito, neanche con il Decreto di Rettifica.

Ne consegue che gli atti qui impugnati sono illegittimi come il Primo Decreto e la Prima Graduatoria, nella parte in cui vedono la Maglio collocata al posto n. 619, con un punteggio di 1,20 per titoli culturali anziché a quello che le spetterebbe più in alto di oltre 100 posizioni, con il punteggio di 2,90 o, almeno, di 2,50. E tale migliore collocazione in Graduatoria consentirebbe di ottenere una nomina in tempi più brevi poiché, come si legge anche nel Primo Decreto, con l'art. 17, comma 1 bis, del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in Legge 8/11/2013, n. 128, le graduatorie di merito regionali del Concorso sono state **trasformate in graduatorie ad esaurimento**.

7. La ricorrente, gravemente lesa anche dagli illegittimi provvedimenti qui impugnati, ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

### **Diritto**

#### **MOTIVI RIGUARDANTI L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA LAUREA**

**I – Violazione e falsa applicazione artt. 4, 5 e 12 del Bando di Concorso – Erronea presupposizione dei fatti, degli atti e dei documenti – Violazione del giusto procedimento di legge – Difetto di motivazione - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento – Illogicità manifesta.**

Come anticipato nella parte in fatto, l'art. 5 del Bando prevede che i candidati dovevano presentare la domanda per partecipare al Concorso, dichiarando, con autocertificazione, anche il possesso della laurea.

La ricorrente ha presentato l'Autocertificazione della Laurea con la Domanda nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Amministrazione e, in particolare, attenendosi al Modello di Domanda ed inserendovi anche il voto. Si attendeva, quindi, l'attribuzione del punteggio spettante di 1,50. Quando è stata pubblicata la Prima Graduatoria riteneva, dunque, che non le fosse stato attribuito alcun punto per la laurea che non aveva ripresentato tra i titoli culturali valutabili. Ed invece dalla Scheda di Valutazione ha

appreso che l'Amministrazione ha applicato il criterio stabilito dalla Commissione e risultante dal Verbale n. 2 secondo il quale ai diplomi di laurea non certificati o dichiarati senza l'indicazione del voto, sarebbe stato attribuito il punteggio di UNO.

Sia il Verbale n. 2, sia la Scheda di Valutazione sono illegittimi per il fatto che la laurea, titolo indispensabile per l'ammissione al Concorso, è stata presentata dalla Maglio **al momento dell'inoltro della Domanda di partecipazione al Concorso, nella quale erano specificati tutti gli elementi, ivi incluso il voto che, quindi, poteva e doveva essere valutato dalla Commissione in base a quanto stabilito nella Tabella Valutazione Titoli che, per la laurea conseguita con la votazione da 105 a 109/110, stabilisce punti 1,50.**

Pertanto, il criterio stabilito nel Verbale n. 2 ed applicato per la Maglio attraverso l'attribuzione di punti 1 per la laurea, si pone in violazione del Bando, che non prevedeva, né poteva prevedere l'obbligo per i candidati che avessero superato le prove del Concorso, di presentare ancora una volta la laurea. Ed ancora, tale criterio risulta inficiato da illogicità manifesta se si considera che **l'unico modo per effettuare un doveroso apprezzamento del titolo necessario per partecipare al Concorso è costituito dalla corretta valutazione della votazione con la quale la laurea stessa sia stata conseguita.**

A ciò va aggiunto che, come già rilevato da codesto TAR in fattispecie simile a quella riguardante la ricorrente ***"non si presenta giustificata la riduzione al minimo del punteggio di laurea per la dedotta carenza documentale, circostanza che imponeva comunque all'amministrazione di fissare alla parte un termine per integrazione documentale"*** (Ordinanza TAR Napoli n. 598/2015).

Inoltre, come codesto TAR ha già rilevato in fattispecie simili a quella che riguarda la Maglio, i Verbali ed i provvedimenti dell'Amministrazione:

- appaiono formalistici e non conformi al principio di leale collaborazione, laddove non si è consentito ai candidati di ovviare al preteso difetto nella documentazione della laurea e non si è data prevalenza al dato sostanziale dell'effettivo possesso del titolo di studio e con il voto dichiarato (cfr. in termini Ordinanza TAR Napoli n. 648/2015).

**In via subordinata**, per l'ipotesi non creduta, che la Ricorrente avrebbe dovuto presentare nuovamente dopo il superamento della prova scritta l'Autocertificazione della Laurea con l'indicazione del voto, dell'università e della data di conseguimento per poter ottenere l'attribuzione del punteggio pieno di 1,50, i provvedimenti impugnati risulterebbero illegittimi per

**II - Violazione e falsa applicazione artt. 4, 5 e 12 del Bando di Concorso – Erronea presupposizione dei fatti, degli atti e dei documenti – Violazione del giusto procedimento di legge e dell'art. 18 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento – Illogicità manifesta. Diverso profilo.**

L'art. 12 del Bando prevede che i candidati, dopo il superamento della prova preselettiva dovevano presentare la Dichiarazione dei Titoli Ulteriori e, dopo il superamento delle prove scritte, dovevano presentare gli ulteriori titoli suscettibili di valutazione secondo la Tabella Valutazione Titoli, anche mediante autocertificazione.

La Ricorrente ha presentato l'Autocertificazione dei Titoli Ulteriori nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Amministrazione e, in particolare, attenendosi a quanto si legge nel Modello Titoli, adottato in attuazione del Bando di Concorso. Questo, al primo punto richiede soltanto la dichiarazione di "Ogni altra laurea" e non della laurea già presentata con la Domanda per partecipare al Concorso.

Pertanto, dopo il superamento della prova scritta, la ricorrente non doveva presentare la laurea. Anche sotto tale profilo risultano illegittimi sia la Scheda di Valutazione, con l'attribuzione di punti 1 per la laurea, sia il Verbale n. 2 nella parte in cui stabilisce che viene attribuito un punto per la laurea non dichiarata dopo il superamento delle prove scritte nonché, comunque, nella parte in cui stabilisce che i titoli dichiarati con la domanda e non documentati nei termini non saranno valutati. Detti atti non risultano conformi al Bando di Concorso ed al Modello Titoli e risultano viziati anche per illogicità manifesta sol se si consideri che a seguito dell'Autocertificazione della Laurea, la Commissione e, dunque, il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale erano già a conoscenza non soltanto del possesso della Laurea, ma anche del luogo, dell'anno e del punteggio con cui la ricorrente l'ha conseguita. In altri termini, **l'Amministrazione aveva**

**tutti gli elementi necessari per attribuire il punteggio spettante alla Ricorrente per la laurea conseguita con il voto di 107/110**, con la conseguenza che irrilevante era la mancata indicazione di tali dati tra i Titoli Ulteriori. I provvedimenti impugnati risultano, dunque, adottati in violazione del principio per cui la P.A. non può richiedere ai cittadini atti e informazioni già in possesso di altra amministrazione **e, a maggior ragione, se già li conosce direttamente perché la ricorrente è già dipendente dell'Amministrazione** (art. 18 della legge n. 241/1990 e giurisprudenza pacifica cfr per tutte T.A.R. Palermo sez. II 02 ottobre 2014 n. 2385).

Ma vi è di più.

Siccome la Ricorrente non era in possesso di altre lauree, alla stessa né il Bando di Concorso, né il Modello Titoli richiedevano di presentare ulteriori autocertificazioni in merito. E senza che ciò potesse consentire alla Commissione o all'Ufficio Scolastico Regionale di non valutare e di non attribuire il punteggio spettante per l'unica laurea necessaria come titolo di studio di ammissione al Concorso, posseduta e dichiarata dalla Maglio! Sotto tale profilo emerge l'illegittimità del Verbale n. 2 laddove stabilisce che non sarebbero stati valutati i titoli dichiarati nella domanda e non documentati.

In ogni caso, anche alla luce del presente motivo, l'attribuzione del punteggio di 1 anziché di 1,50 per la Laurea e la conseguente collocazione della professoressa Maglio nella Graduatoria inficiano i provvedimenti impugnati che meritano tutti di essere annullati.

**III – Violazione e falsa applicazione del Bando art. 12, comma 5 e 6. Violazione della Tabella Valutazione Titoli. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Sviamento. Illogicità manifesta.**

Nella Tabella Valutazione Titoli si legge che per la laurea conseguita con il voto da 105/110 a 109/110 il punteggio è stabilito nella misura di 1,50 e **non vi è alcun margine di discrezionalità nell'attribuzione di tale punteggio per la Commissione o per l'Ufficio Scolastico Regionale.**

Si fa rilevare in proposito che, anche nelle ipotesi in cui un bando di concorso consenta alla commissione giudicatrice di scegliere i parametri di valutazione eventualmente non previsti dal bando di concorso (e non è il nostro caso), alla stessa non sono consentite scelte affette da illogicità manifesta o in violazione dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà che non sfuggono al sindacato del giudice amministrativo (giurisprudenza pacifica e, cfr. per tutte C.d.S. Sez. IV, 01/10/2004, n. 6391).

A maggior ragione, nel caso di specie, dall'esame dei risultati del Concorso, come dalla Scheda di Valutazione e dal Verbale n. 2, emerge palese la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e l'illogicità manifesta della scelta operata dall'Amministrazione laddove, con il Verbale n. 2, consentendo di non attribuire per la laurea conseguita con il voto 107/110 il punteggio di 1,50, ha stabilito un criterio che si pone in violazione del Bando di Concorso e della Tabella Valutazione Titoli. Peraltro, anche tutti gli altri atti qui impugnati, anche per tale aspetto, si pongono in violazione del Bando di Concorso e della Tabella Valutazione Titoli, sono illegittimi e meritano di essere annullati.

**IV – Violazione e falsa applicazione legge 07/08/1990, n. 241 art. 3. Difetto di istruttoria e di motivazione. Erronea presupposizione dei fatti, degli atti e dei documenti. Eccesso di potere. Sviamento.**

L'art. 3 della Legge 241/90 prevede che ogni provvedimento amministrativo, inclusi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Nel caso di specie anche tale norma risulta violata.

Ed infatti, all'esito di una semplice istruttoria sui documenti presentati dalla ricorrente per partecipare al Concorso, di cui non reca traccia neanche il Verbale n. 2, come il Primo Decreto ed il Decreto di Rettifica e che, quindi, risulta completamente omessa, sarebbe emerso con certezza che la ricorrente medesima era in possesso ed aveva presentato la richiesta

Autocertificazione della Laurea, con l'indicazione anche del voto con cui l'ha conseguita. E con altrettanta certezza l'Amministrazione avrebbe attribuito alla ricorrente per la Laurea il punteggio 1,50. Dunque, a causa dell'omessa istruttoria, l'Amministrazione non ha tenuto conto di un titolo senza dubbio posseduto e senza dubbio valutabile come principale titolo culturale, ed ha adottato provvedimenti illegittimi.

**V - Violazione e falsa applicazione art. 12, comma 4 del Bando. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà.**

La norma individuata in rubrica prevede che l'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle autocertificazioni previste dal comma 2. La medesima norma stabilisce, inoltre, che: **i)** eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale, **ii)** soltanto qualora dal controllo emerga la **non veridicità** del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e **ii)** le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

In applicazione della norma qui invocata, se, per mera ipotesi, la ricorrente avesse presentato una dichiarazione dei titoli errata perché incompleta, avrebbe potuto regolarizzarla all'esito di un idoneo controllo che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare.

Ed invece, inspiegabilmente, la Commissione e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno ommesso di effettuare controlli sul voto di Laurea della ricorrente, eventualmente chiedendo anche chiarimenti alla candidata, e non le hanno attribuito il punteggio spettante, incorrendo così nella violazione denunciata in rubrica ed adottando l'illegittimo Verbale n. 2 e l'illegittima Scheda di Valutazione che sembrano quasi, ingiustificatamente, porre in dubbio la veridicità del contenuto della domanda di partecipazione al Concorso.

Pertanto, l'Ufficio Scolastico Regionale ha impedito alla ricorrente di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi poiché non si è dato carico neanche di riscontrare il reclamo presentato dalla stessa per chiedere l'attribuzione del punteggio che riteneva corretto e non ha chiarito le ragioni di attribuzione del punteggio contestato.



**VI – Eccesso di potere per illogicità manifesta. Contraddittorietà negli atti dell'Amministrazione. Sviamiento.**

Come più volte sottolineato, il Bando di Concorso prevedeva nella Domanda l'Autocertificazione della Laurea.

Anche il Modello Titoli, che richiedeva soltanto la dichiarazione dei titoli valutabili che fossero ulteriori rispetto alla laurea, confermava la previsione del Bando di Concorso, come comprovato dal fatto che nel Modello Titoli manca proprio lo spazio per l'indicazione della prima laurea.

Emergono, quindi, profili di contraddittorietà che inficiano anche la Scheda di Valutazione ed il Verbale n. 2 poiché:

da un lato,

- nel Bando di Concorso viene attribuito alle dichiarazioni formulate nella domanda di partecipazione, ivi inclusa la dichiarazione della laurea e del voto, il carattere di autocertificazioni, e

- nel Modello Titoli non viene proprio indicata la prima laurea posseduta dai candidati tra i titoli da presentare e/o dichiarare per la valutazione,

mentre dall'altro, con i provvedimenti impugnati viene attribuito alla ricorrente un punteggio ridotto per la laurea già presentata con l'indicazione del voto e non ripresentata per la seconda volta.

A ciò va aggiunto che, se, per mera ipotesi, si dovesse ritenere che la presentazione per la seconda volta era necessaria, attraverso le disposizioni del Bando di Concorso ed attraverso il Modello Titoli, l'Amministrazione avrebbe indotto in errore la ricorrente facendole ritenere il contrario.

**VII - Violazione e falsa applicazione del Bando e del giusto procedimento di legge. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamiento.**

Il Bando di Concorso non prevede che la mancata presentazione dei titoli, comporta che gli stessi non vengono valutati e che per gli stessi non viene attribuito il punteggio spettante. Eventuali dubbi potevano essere facilmente chiariti attraverso la semplice consultazione della domanda di partecipazione al Concorso o attraverso una richiesta di chiarimenti.

Tuttavia, se, da un lato, ciò pare inevitabile in relazione ai titoli ulteriori che non vengano presentati o dichiarati dai candidati e che, pertanto, l'Amministrazione non conosca, dall'altro, non è consentito in relazione ai



titoli il cui possesso costituisce requisito per partecipare al Concorso. In tal caso, infatti, il candidato deve aver presentato i titoli per partecipare al concorso e l'amministrazione è senza dubbio a conoscenza del possesso degli stessi da parte del candidato medesimo. Ne consegue che, per non incorrere nella violazione del bando, l'amministrazione deve valutare i titoli comunque presentati ed attribuire il punteggio spettante per gli stessi. Riportando il principio al caso di specie, ne deriva che sia la Scheda di Valutazione, sia il Verbale n. 2, al pari di tutti gli altri atti impugnati con il ricorso, sono illegittimi laddove, pur nella consapevolezza del possesso e del voto della Laurea, non prevedono l'attribuzione e non attribuiscono alla ricorrente il punteggio previsto nella Tabella Valutazione Titoli di 1,50.

#### **MOTIVI RIGUARDANTI L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER GLI**

##### **ULTERIORI TITOLI CULTURALI**

**VIII - Violazione e falsa applicazione artt. 4, 5 e 12 del Bando di Concorso - Erronea presupposizione dei fatti, degli atti e dei documenti - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento - Illogicità manifesta - Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Sviamento. Illogicità manifesta.**

La Tabella Valutazione Titoli prevede, per quel che qui rileva:

- alla lettera f), per la partecipazione a corsi di perfezionamento presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale, il punteggio di 1;
- alla lettera g), per la partecipazione, in qualità di discente, a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati, ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, il punteggio di 0,10 fino ad un massimo di punti 0,50.

Come detto, la ricorrente ha presentato, oltre alla laurea, altri titoli culturali per i quali avrebbe dovuto avere:

- 1 punto per il corso di perfezionamento presso un consorzio tra più università. Per tale corso ha indicato nell'Autocertificazione dei Titoli

Ulteriori la durata annuale ed il numero di 1.500 ore. E poiché, come risulta anche dal Verbale n. 7, viene attribuito 1 CFU ogni 25 ore di partecipazione ai corsi, per tale corso la ricorrente ha ottenuto 60 CFU;

- 0,10 per il corso di formazione su progettazione, gestione e ordinamenti della scuola, presso una scuola media statale per complessive 32 ore;

- 0,10 per il corso di informatica della durata di 60 ore, con ottenimento della certificazione ECDL;

- 0,10 per il corso di formazione presso l'ITI Giordani di Napoli, con 22 ore di presenza;

- 0,10 per il corso formazione professionale di II livello per programmatore in multi linguaggio presso la Regione Campania, superando le prove finale.

Il totale era di 1,40, mentre, inspiegabilmente, è stato riconosciuto appena 0,20.

Con riguardo al corso di perfezionamento, la mancata attribuzione del punteggio si pone in violazione del Verbale n. 2 secondo il quale per master, diplomi o attestati relativi a corsi di perfezionamento va riconosciuto il punteggio *"se risultano chiaramente espressi la durata di 1500 ore ed il numero di 60 crediti formativi (CFU)"*. **E la ricorrente ha indicato 1500 ore, che corrispondono matematicamente a 60 CFU**, ed avrebbe dovuto avere il riconoscimento senza necessità delle ulteriori certificazioni richieste con il Verbale n. 7 per tali corsi.

Sotto tale profilo, il Verbale n. 7 risulta illegittimo anche per disparità di trattamento laddove la Commissione ha precisato che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal Bando, soltanto per i **master** di I e di II livello era sufficiente la dichiarazione di averli conseguiti, ritenendo **implicita** la durata di 1500 ore ed il numero di 60 crediti formativi universitari (CFU), tenuto conto che 1 CFU viene attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Nel Verbale n. 7 non sono indicati, né sussistono motivi per richiedere la certificazione per i diplomi o attestati di corso di specializzazione o perfezionamento poiché, anche per questi ultimi, 1 CFU corrisponde a 25 ore e, quindi per un corso di 1500 ore vi sono 60 CFU.

Con riguardo agli altri corsi dichiarati dalla ricorrente, come stabilito dal Bando e della Tabella Valutazione Titoli, gli stessi hanno avuto tutti la durata di più di 20 ore, erano organizzati da enti qualificati (Scuole Statali,

Regione Campania) su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome. Non vi erano, dunque, presupposti ostativi al riconoscimento di complessivi 0,40 punti spettanti alla ricorrente.

Anche per tali motivi la Scheda di Valutazione, i Verbali, le Graduatorie ed i Decreti di approvazione delle stesse sono illegittimi e meritano di essere annullati.

Peraltro, per evitare di incorrere in tale violazione, l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto fissare alla ricorrente un termine per integrazione documentale, anche in applicazione dell'art. 12 del Bando che consente la regolarizzazione delle dichiarazioni presentate.

#### MOTIVI RIGUARDANTI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI

#### **IX – Violazione e falsa applicazione del Bando di Concorso. Eccesso di potere. Sviamento**

Dal Verbale n. 7 risulta che la Commissione ha stabilito di **rivedere tutte le schede già compilate e di distruggerle** se non rispecchianti i criteri ivi dettati, redigendo, in tali casi, nuove schede di valutazione ed indicando nel verbale che la ricompilazione si era resa necessaria in seguito al Verbale n. 7.

Dagli atti non risulta se una scheda di valutazione della ricorrente sia stata compilata e poi distrutta prima di quella del 23 ottobre 2014 depositata in giudizio. In ogni caso, se le descritte operazioni fossero state effettuate, i relativi provvedimenti risulterebbero illegittimi per violazione del Bando e della Tabella Valutazione Titoli che non le prevedono.

**In via subordinata**, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse che le disposizioni del Bando di Concorso, il Modello Titoli e la Tabella Valutazione Titoli consentono di non attribuire il punteggio:

- pieno spettante per la laurea, a causa dell'omessa presentazione dell'Autocertificazione della Laurea dopo il superamento delle prove scritte,
- per il corso di perfezionamento, per il quale la Maglio ha indicato il numero di 1500 ore e non i 60 CFU,
- per gli altri titoli culturali considerati non idonei ai fini della valutazione,

tali atti **risulterebbero tutti illegittimi per:**

**XI - Violazione e falsa applicazione della Legge 07/8/1990, n. 241 art. 1, comma 2 e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Sviamento.**

La normativa individuata in rubrica stabilisce il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, che è posto a garanzia dell'economicità e dell'efficacia dei procedimenti medesimi ed in funzione del minor sacrificio possibile degli interessi dei privati. Pertanto, soltanto straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria e la sussistenza di un concreto motivo di interesse pubblico consentono di aggravare il procedimento, anche con ulteriori richieste di documenti.

Tali disposizioni risulterebbero violate se il Bando di Concorso e gli altri provvedimenti impugnati prevedessero l'obbligo di presentare, dopo il superamento della prova scritta, una nuova autocertificazione per la Laurea, già dichiarata nella Domanda con l'indicazione anche del voto: vi sarebbe, infatti, una richiesta di documenti già presentati all'Amministrazione che aggraverebbe inutilmente il procedimento previsto dal Bando di Concorso senza che ciò derivi da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per tale motivo, il Verbale n. 2, la Scheda di Valutazione, come il Bando di Concorso e gli altri provvedimenti impugnati in via subordinata risulterebbero illegittimi e meriterebbero l'annullamento. Ma l'aggravamento del procedimento inficerebbe anche il Verbale n. 7 con il quale si stabilisce che, in caso di mancata indicazione delle ore e dei CFU per i corsi di perfezionamento, gli stessi non vengono valutati. Come anticipato, infatti, il criterio di attribuzione dei CFU è sempre lo stesso: 1 CFU ogni 25 ore di corso. Dunque, per tutti i corsi in cui sono indicate 1500 ore i CFU sono 60 ed il mancato riconoscimento di un titolo così prodotto, come il corso di perfezionamento per la ricorrente, si pone in violazione del principio di non aggravamento del procedimento.

**XII - Eccesso di potere. Contraddittorietà negli atti dell'Amministrazione. Illogicità manifesta. Sviamento.**

Come più volte evidenziato, il Bando di Concorso richiede una laurea quale titolo di ammissione al Concorso e per tale ragione l'autocertificazione della laurea contenuta nella domanda di ammissione al Concorso è parte

costitutiva della stessa: il titolo, per il quale è richiesta come obbligatoria anche l'indicazione del voto con cui è stato conseguito, risulta così presentato dal candidato e definitivamente acquisito dall'Amministrazione. Per tale ragione, in applicazione dell'art. 5 del Bando di Concorso, l'autocertificazione della laurea consente anche la valutazione del titolo e l'attribuzione del punteggio, determinato, peraltro, in misura fissa nella Tabella Valutazione Titoli: 1,50 per il voto da 105 a 109.

Risulterebbe, quindi, contraddittoria ogni altra disposizione del Bando di Concorso, del Modello Titoli e della Tabella Valutazione Titoli che prevedesse che, per ottenere la valutazione della prima ed unica laurea presentata dal candidato, sarebbe indispensabile presentarla nuovamente all'Amministrazione dopo il superamento della prova scritta.

#### **Istanza Istruttoria**

Né dalla Scheda di Valutazione, né dagli altri atti qui impugnati, risulta per quale tra i titoli culturali sia stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,20.

Pertanto, si chiede al TAR adito di ordinare all'Amministrazione il deposito agli atti del presente giudizio degli altri provvedimenti che riguardano la ricorrente dai quali risulti per quale tra i titoli culturali è stato attribuito il punteggio di 0,20, riservandosi di presentare ulteriori motivi aggiunti al ricorso RG 997/2015.

#### **Motivi che sorreggono l'istanza di sospensione**

Per quel che attiene al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi articolati nel presente atto ed ai motivi del ricorso. Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* e deriva dal fatto che la professoressa Maglio, già docente in servizio da numerosi anni, risultando collocata in una posizione migliore nella Graduatoria per il punteggio che le spetta, potrebbe, anche grazie allo scorrimento della Seconda Graduatoria, ricoprire in tempi più brevi il tanto auspicato e prestigioso incarico di Dirigente Scolastico, con effetti più immediati, in termini di professionalità, immagine e carriera, a partire dalla data della effettiva nomina. Il danno alla professionalità, all'immagine ed alla carriera prodotto dagli atti impugnati è, quindi, grave ed irreparabile.

**P.Q.M.**

e per quelli esposti nel ricorso RG 997/2015, si chiede l'annullamento, previa sospensiva e/o ordine all'Amministrazione di riesame:

- **in via principale**, della Scheda di Valutazione, del Verbale n. 2 e del Verbale n. 7, del Decreto di Rettifica con la Seconda Graduatoria, oltre che, comunque, del Primo Decreto e della Prima Graduatoria, del provvedimento di Attribuzione del Punteggio alla ricorrente, dei Provvedimenti della Commissione e,

per l'effetto,

- la modifica in ragione delle doglianze prospettate nel presente atto, con consequenziale inserimento della Ricorrente nella graduatoria del Concorso in posizione migliore e con il punteggio spettante per i titoli culturali di 2,90 o, almeno di 2,50;

- **in via subordinata**, del Bando di Concorso, della Tabella Valutazione Titoli e del Modello Titoli e, per l'effetto, della Scheda di Valutazione, del Verbale n. 2, del Verbale n. 7, del Decreto di Rettifica con la Seconda Graduatoria, oltre che, comunque, del Primo Decreto e della Prima Graduatoria, del provvedimento di Attribuzione del Punteggio alla ricorrente, dei Provvedimenti della Commissione nonché per la modifica in ragione delle doglianze prospettate nel presente atto, con consequenziale inserimento della Ricorrente nella graduatoria del Concorso in posizione migliore e con il punteggio spettante per i titoli culturali di 2,90 o, almeno di 2,50.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il ricorso è in materia di pubblico impiego ed esente per reddito dal contributo unificato.

Napoli li 20 aprile 2015

Avv. Elisa Saldutti



Avv. Enzo Brizza



Si notifici a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante p.t, presso l'avvocato costituito, **Avv. Alessandro Ferri**, nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

27 APR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te *Nadia Corzolino*  
Ufficiale Giudiziario

2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11;

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

27 APR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te *Nadia Corzolino*  
Ufficiale Giudiziario

3) **Ministero** dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, Ufficio II, in persona del legale rappresentante p.t., presso l'avvocato costituito, **Avv. Alessandro Ferri**, nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

27 APR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te *Nadia Corzolino*  
Ufficiale Giudiziario



4) **Ministero** dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, Ufficio II, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

27 APR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te *Nadia Cozzolino*  
Ufficiale Giudiziario

5) **Commissione Giudicatrice del concorso** per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale n. 56, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz, n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

27 APR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto  
alla ricezione atti, stante la precaria assenza  
del Leg. Rapp.te *Nadia Cozzolino*  
Ufficiale Giudiziario

6) **Tomasuolo Maria**, nata il 18/12/1962, domiciliata in Napoli, Viale Privato Comola Ricci, n. 70 CAP 80122

A mani *Audree Natunfullo*  
capace e convivente / addetto ricezione atti  
in mancanza del destinatario/domiciliatario  
Napoli, li, 28/4/15

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CORTE APPELLO - NAPOLI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
(*Iodice Maria Rosaria*)

7) Maraffi Sabina, nata il 15/08/1964, domiciliata in Napoli, Via del Parco Margherita, n. 23 sc. A, CAP 80121

30 APR 2015

U.N.E.P. CORTE DI APPELLO - NAPOLI  
A richiesta come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede al destinatario, consegnandone copia a mani  
del Sig./Sig.ra Scerbo G. Quilici Aglio  
☒ segretario/convivente e capace a ricevere t.q. che ne cita la  
consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario  
☐ portiere capace a ricevere t.q. che si incarica della consegna in  
precaria assenza del destinatario/domiciliatario, e delle persone  
di cui all'art. 139 c.p.c. e 157 c.p.p.  
☐ incaricato alla ricezione degli atti, t.q.  
☐ in busta chiusa e sigillata.  
Napoli, li 30 APR 2015  
Ufficiale Giudiziario Ugo Capasso

8) Iolanda Manco, presso i procuratori costituiti avv.ti Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio nel domicilio eletto in Salerno alla Piazza Sant'Agostino, 29

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO

in possesso  
dell'antea  
gnolo del  
fascicolo

NA



76657873476-4

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 081918) - SI [4] Ed. 03/04

NON RIMUOVERE L'ETICHETTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

ATTI UFFICIO

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		

**Posteitaliane**


Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N°  76657873476-4  
(V per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]

Bollo dell'ufficio  
di partenza



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



AW. ELISA SALDUTI  
VIA MOCLEZIANO, 92  
80125 NAPOLI

**AG**



76679757601-7

N° 12013 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. NAPOLI il 20 APR. 2016  
del cronologico  
diretto a OLANDA MANCO presso AW. MARIA ANNUNZIATA, GAETANO POOLINO, ANNA MUCI, PIAZZA SANT'AGOSTINO, 23, SALERNO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevute la raccomandata sopra indicata il <u>20 aprile 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>76657873476-4</u> del <u>20 aprile 2016</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p><b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b></p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b></p> <p>Sig. <u>eaui 4,00t</u></p> <p>In qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b></p> <p>e - mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b></p> <p><b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b></p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____</p> <p>_____ firma _____</p>	<p>data _____</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(conferma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre sull'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita legalmente (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO  
dell'atto spedito con raccomandata

N°  76657873476-4  
(V) (per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL [ 1 ]

Bollo dell'ufficio  
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76679757601-7

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO  
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AW. ELISA SALDUTI  
VIA DIOCLEZIANO, 92  
80125 NAPOLI

N° 17013 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. **NAPOLI**  
del cronologico  
diretto a OLANDA MANCO AW. MARIA ANNUNZIATA, GAETANO BOCCINO e ANNA M. GUCCIA  
PIAZZA SANT'AGOSTINO, 23 SALERNO **20 APR. 2016**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevute la raccomandata sopra indicata il <u>30 aprile 2016</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) ..... <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. <u>EAU 4,00</u> in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.



FOR.COM.

Formazione per la Comunicazione  
Consorzio Interuniversitario

Via Virginio Orsini, 17/A - 00192 Roma  
Tel. +39.06.36.08.151 r.a. - Fax +39.06.36.00.56.61  
E-Mail: [info@forcom.it](mailto:info@forcom.it)  
Web site: <http://www.forcom.it>

Università degli Studi di Torino - Università degli Studi di Macerata  
Università degli Studi del Molise - Università degli Studi di Cassino  
Università degli Studi di Bari - Università degli Studi di Udine  
Università degli Studi di Foggia - Università di Camerino  
Università degli Studi di Sassari - University of Malta  
Universitatea "Ovidius" Constanta - Romania  
Université de la Savoie (CEFI-CNRS) - University of Liverpool

Roma... 15 APR. 2005

VISTO lo Statuto del FOR. COM; approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma "La Sapienza" del 28 Marzo 1990;  
VISTA la delibera di adesione dell'Università degli Studi di Torino; approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 1995;  
VISTO il DPR 382/80, art. 90-91;  
VISTA la L. 341/90, art. 6-8-11;  
VISTA la Direttiva del Ministro della P. I. n. 305 del 1. 7. 96, art. 2, comma 7;  
VISTO il C.M. n.309 del 2. 7. 96;  
VISTO il C.M. n. 746 del 13. 12. 96;  
VISTO il D.M. n. 70 del 29. 1. 97, art. 9-10;  
VISTO il C.M. n. 74 del 30. 1. 97;  
VISTO il D.M. n. 11 del 14. 1. 98;  
VISTO il D.M. n. 226 del 13. 5. 98, art. 7;  
VISTA la O.M. n.260 del 6. 6. 98;  
VISTA la O.M. n.15 del 22. 1. 99;  
VISTA la O.M. n.26 del 2. 2. 2000;  
VISTO il D. L. n. 97 del 7.4.2004;  
VISTO il D. L. n. 59 del 23. 7.2004.

### CERTIFICATO

Si certifica che La Dott.ssa ANGELA MAGLIO Nata a NAPOLI il 26/03/1966.

Ha partecipato durante l'anno accademico 2004/05 al Corso di Perfezionamento (annuale 1500 ore) in **"Matematica e logica: elementi di didattica"** presso il FOR.COM Consorzio Interuniversitario. Il programma di tale Corso si compone delle seguenti unità didattiche:

1: Logica e linguaggio naturale; 2: Insiemi, circuiti, dimostrazioni; 3: Grammatiche, automi, linguaggi; 4: Predicati e logica del primo ordine; 5: Completezza e consistenza; 6: Il teorema di Gödel; 7: Macchine e logica; 8: Breve storia della logica; 8: Laboratori di informatica, legislazione scolastica e comunicazione applicati alla didattica.

L'impegno complessivo necessario per onorare tutti gli adempimenti richiesti dalla partecipazione al Corso (studio delle unità, esercizi di applicazione, prove di verifica, studio delle correzioni personalizzate) richiede 1500 ore di attività didattica corrispondente a 60 CFU (crediti formativi universitari)

L'esame finale è stato superato in data.....

Il Direttore del Corso





# ATTESTATO

La prof.ssa *Maglio Angela*, nata il *26/03/1966*  
in servizio presso di  
ha partecipato al

## CORSO DI FORMAZIONE

### "Progettazione, gestione e ordinamenti della Scuola"

svolto presso la Scuola Media Statale "A.Sogliano" di Napoli dal 30 ottobre 2010 al 22 gennaio 2011, dalle ore 15,30 alle ore 18.30, per complessive 32 ore .

**Relatori:** Emanuele Barbieri  
Giuseppe Donnarumma  
Caterina Gammaldi  
Americo Campanari  
Giuseppe Tranchini  
Antonino Titone  
Fiorella Esposito  
Maria Rosaria Morricone  
Anna Armone

Dirigente Scolastico  
Docente  
Ufficio Presidenza C.N.P.I  
Dirigente nazionale FLC.  
Dirigente Scolastico  
Dirigente Scolastico  
Dirigente Scolastico  
Dsga  
Dip.to Funzione Pubblica  
Presidenza del Consiglio

Napoli, 22 gennaio 2011

Il Presidente Proteo Napoli  
Prof. Giuseppe Farella  
*[Signature]*

Il Direttore del Corso  
Prof. Carmine Gonnella  
*[Signature]*



**ECDL**  
European Computer  
Driving Licence

## Certificato ECDL

*ECDL Certificate*

Si certifica che:  
*This is to certify that:*

**ANGELA MAGLIO**

Nata/o il 26/03/1966 a NAPOLI

ha superato con successo tutti gli esami necessari al conseguimento del

**Certificato ECDL**

*has successfully passed all modules required for the granting of the ECDL*

Il Presidente AICA  
AICA President

*Adolfo F.d.*

data: 10/12/2010


N° IT INSA31945



**AICA**  
Associazione Italiana per l'Informatica  
ed il Calcolo Automatico







**Iti Giordani- Napoli-  
Via Caravaggio 184  
Napoli  
80126 NA  
(NATF05000N)**

Prot. 06  
del 19/03/09

## ATTESTATO DEL CORSO

**Matematica corso 1**  
**a.s. 2007/2008**

Monte Ore in presenza :	22
Monte Ore on line :	80

Rilasciato a: **Angela Maglio**  
Nata a **Napoli**

il 26/03/1966

Luogo rilascio **NAPOLI**

Data rilascio: 28/02/2009

## IL DIRETTORE GENERALE ANSAS

Giovanni Biondi



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Mazzarello

Il presente attestato è rilasciato in carta libera ai sensi consentiti dalla legge

Il presente attestato è composto da numero tre pagine

Si attesta che la professoressa **Angela Maglio**  
 Ha partecipato alla formazione : **Matematica corso 1**

Attività in presenza	Ore previste	Ore svolte	Argomenti trattati
I INCONTRO	4,0	4,0	1) accoglienza dei corsisti 2) presentazione del progetto con esplicitazione del contratto formativo 3) dibattito 4) presentazione della struttura e dei temi e rapida elencazione e visualizzazione delle attività presenti in piattaforma 5) scelta dell'attività che verrà analizzata e discussa approfonditamente nell'incontro successivo 6) primo approccio all'ambiente e-learning
II INCONTRO	3,0	3,0	1) lavoro di gruppo: analisi approfondita dell'attività scelta sul piano dei contenuti, dell'impostazione, delle problematiche didattiche e delle proposte di lavoro in classe 2) elaborazione e condivisione di una scheda di analisi didattica 3) presentazione dell'ambiente e-learning presente in piattaforma.
III INCONTRO	3,0	3,0	1) analisi e discussione del protocollo di sperimentazione e dello schema di 'diario di bordo' 2) analisi dettagliata dell'ambiente e-learning strutturato in piattaforma 3) suddivisione in gruppi di lavoro in base all'attività scelta 4) preparazione degli incontri on line e definizione del calendario degli incontri.
IV INCONTRO	3,0	3,0	1) presentazione e analisi del curriculum UMI per il secondo ciclo 2) inquadramento delle attività presenti in piattaforma nell'ambito del curriculum presentato 3) dibattito Sperimentazione in classe della prima attività.
V INCONTRO	3,0	3,0	1) presentazione delle prove di valutazione nazionali ed internazionali per il secondo ciclo 2) analisi delle motivazioni di insuccesso degli studenti italiani nelle prove di valutazione nazionali ed internazionali per il secondo ciclo. Sperimentazione in classe della seconda attività.
VI INCONTRO	4,0	4,0	1) discussione sull'attività di formazione dei corsisti 2) condivisione di esperienze di sperimentazione 3) valutazione complessiva dell'esperienza di formazione di sperimentazione; produzione di un report finale.
recupero	2,0	2,0	

Nuclei tematici	Dati e previsioni
	Geometria
	Numeri
	Relazioni e funzioni
gruppi di lavoro	Classe di ANTONIO FONTANA



REGIONE CAMPANIA  
Centro di Formazione Professionale Regionale

5  
Napoli, li 28 LUG 1993

Prot. N. 1445

Rif. Nota N. .... del .....

Oggetto: ATTESTAZIONE di QUALIFICA  
PROFESSIONALE

Visti gli atti di ufficio, si attesta che il Sig. MAGLIO ANGELA  
nat. A. a NAPOLI ..... il 26/03/1966  
e domiciliat. A. a NAPOLI .....  
Via. G. CESARE N° 125 ..... ha frequentato presso questo Centro,  
il corso di Formazione Professionale di II livello (ex lege 845/78 art. 26)  
N. 03 ..... per PROGRAMMATORE IN MULTILINGUAGGIO  
istituito dalla Regione Campania con delibera G.R. n. 5028 del 31/07/1990,  
iniziato il  
21/12/92 ..... e terminato il 21/07/93 ..... superando le prove  
finali.

Si rilascia su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti.

LA SEGRETERIA DIDATTICA





**TITOLI CULTURALI**  
(fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione – diploma di laurea ( fino ad un massimo di punti 3,00 )			
Votazione fino a 104/110	punti	1,00	A
Votazione da 105/110 a 109/110		1,50	
Votazione 110/110		2,00	
Votazione 110/110 con lode		3,00	

Nota – Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110. Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

2. Altri titoli culturali ( per ogni anno accademico si valuta un solo titolo)			
a) Per ogni altra laurea	punti	1,00	
b) Dottorato di ricerca		2,00	
c) Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio		1,00	
d) Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate		3,50	
e) Master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti		2,00	
f) Altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale. Si valuta un solo titolo		1,00	
g) Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore (Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL – Microsoft Office Specialist – IC3 – MCAS – ICL – P.E.K.I.T), organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in qualità di formatore</li> <li>• in qualità di discente</li> </ul> fino ad un massimo di punti 0,50		0,15 0,10	0,20
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>PUNTI</b>		<b>1,20</b>

## TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALE <sup>1 2</sup>

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per ciascun anno fino ad un massimo di punti 7		1,40	
2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle istituzioni scolastiche date in reggenza fino ad un massimo di punti 4		0,80	
3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore- vicario e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale fino ad un massimo di punti 3		0,60	
4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. H del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 fino ad un massimo di punti 2		0,40	
5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione fino ad un massimo di punti 1		0,20	
6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel Consiglio di circolo o istituto, nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale, nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione fino ad un massimo di punti 0,50		0,10	0,20
7. Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.lgs n. 297/94 fino ad un massimo di punti 0,50		0,10	
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 315/1998 fino ad un massimo di punti 0,50	punti	0,10	
9. per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica ex art. 26, comma 8 della Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica fino ad un massimo di punti 0,50		0,10	
10. Per ogni anno di servizio in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al D.lgs n. 297/1994 e di componente degli organi di amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. E A.N.S.A.S.;</li> <li>"comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E, B.P.D., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. E Ministero Affari Esteri</li> </ul> fino ad un massimo di punti 0,50		0,10	
11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica fino ad un massimo di punti 0,50		0,10	0,10
12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale fino ad un massimo di punti 0,50		0,20	
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica corrispondente all'ex carriera direttiva fino ad un massimo di punti 0,50		0,10	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>PUNTI</b>		<b>0,30</b>

<sup>1</sup> Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto. I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

<sup>2</sup> Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.



Il giorno 16 del mese di settembre dell'anno 2014 alle ore 15.00 si è riunita presso la scuola secondaria di I grado "Tito Livio" di Napoli la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado e per gli istituti educativi, emanato con D.D.G. 13/07/2011, giusto decreto di nomina prot. n. AOODRCA.6033 del 3 settembre 2014.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione, prof. Nicolino Castiello, verificata la presenza di tutti i componenti le Commissioni, apre la seduta sulle procedure da attivare per la valutazione dei titoli posseduti e presentati entro la data del 14 Novembre 2012 dai candidati risultati idonei alle prove concorsuali. Dopo ampia ed articolato dibattito, si decide all'unanimità di far propri i criteri dettati dagli allegati al Bando e relativi alla assegnazione dei punteggi da attribuire ai Titoli ed alle Preferenze (art. 3, comma 1, D.P.R. 140/2008 n. 140). I titoli dichiarati alla presentazione della domanda e non documentati nei termini previsti non saranno valutati. Ai master, ai diplomi, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione sarà riconosciuto il punteggio se sono chiaramente espressi la durata (1500 ore) ed il numero di CFU (60). Tuttavia, ai diplomi di laurea non certificati, o solo dichiarati senza l'indicazione del voto, sarà attribuito il punteggio UNO.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.30, del che è verbale.

Letto, approvato seduta stante e sottoscritto.

Presidente: prof. Nicolino CASTIELLO

Commissario: D.S. Luciana MASCIA

Commissario: D.S. Luigi ROMANO

Commissario: D.S. Silvana RENZULLI

Commissario: D.S. Leonardo LEONETTI

Commissario: D.S. Francesco VILLARI

Commissario: D.S. Angelina ALDORASI

Commissario: D.S. Ennio FERRARA

Commissario: D.S. Francesco SEPE

Segretario Comm. Base: Davide VARINI

Segretario I Comm.: Matilde MIRANDA

Segretario II Comm.: Stefano COSCIA

Segretario III Comm.: Antonio NAPOLITANO



Il giorno ventuno del mese di Ottobre dell'anno duemilaquattordici, alle ore otto e quindici, nei locali appositamente predisposti della Scuola Media Statale "Tito Livio", ubicata in Napoli al Largo Ferrandina n. 3, si sono riunite le Commissioni del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi emanato con D.D.G. 13.07.2011, nominate il 3 Settembre 2014 Prot. n. AOODRCA.6033 dal Dirigente Coordinatore dottoressa Luisa Franzese per discutere su alcune imprecisioni rilevate nella documentazione presentata ai fini dell'attribuzione del punteggio e deliberare sulle decisioni da prendere per fattispecie analoghe.

Sono presenti il prof. Nicolino Castiello, i Dirigenti Scolastici proff. Luciana Mascia, Luigi Romano, Silvia Renzulli, Leonardo Leonetti, Francesco Villari, Angelina Adorasi, Ennio Ferrara e Francesco Sepe ed i dott. Matilde Miranda, Stefano Coscia, Davide Varini e Antonio Napolitano.

Constatata la presenza di tutti i Componenti la Commissione Giudicatrice, dei segretari delle sottocommissioni, il Presidente, prof. Nicolino Castiello, dichiara aperta la seduta e chiama il dott. Davide Varini a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il presidente comunica che nel corso delle sedute sono emerse numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentati al Direttore generale dell'ufficio scolastico nei termini e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio. Segnatamente sono state riscontrate incompletezze nella documentazione prodotta o certificata relative:

1. ai Master di I e di II livello, dichiarati come tali ma non documentati nel numero delle ore di lavoro effettuato (1500) e dei CFU (60) conseguiti;
2. ai Master in Scienze dell'educazione, che non riportano l'ente che l'ha rilasciato, l'argomento oggetto di approfondimento, il numero di ore di lavoro effettuato (1500) e di CFU (60) conseguiti;
3. ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale;
4. alla richiesta di riconoscimento dei diplomi rilasciati dall'AFAM, in pianoforte o in canto o altro, come seconda laurea;
5. alla richiesta di riconoscimento del diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose come seconda laurea.

Sulla scorta di quanto esposto, il Presidente ha avviato ricerche e richiesto pareri agli organi competenti per giungere ad interpretazioni univoche e giuridicamente supportanti le decisioni assunte. In base a tali indagini e dopo aver accolto le opinioni di tutti i componenti la Commissione nel corso delle singole sedute, il Presidente propone alla Commissione di adottare i seguenti criteri nella valutazione dei titoli culturali presentati ai fini dell'attribuzione di punteggio, nei casi in cui sono state rinvenute le incongruenze e le manchevolezze sopra citate.

Circa il punto 1, in base al Regolamento dei Corsi di Master emanato con atto ministeriale del 16.02.01, il Master, di I e di II livello, è un grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando.

Circa il punto 2, valgono le stesse considerazioni del punto 1 per la durata ed il numero di CFU assegnati, mentre, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, resta l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione "Master in Scienze dell'educazione su argomento del master". Quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio

occorre che il candidato espliciti il campo disciplinare, Master in Scienze dell'educazione, e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del Master.

Circa il punto 3, considerato che gli Enti riconosciuti possono rilasciare diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento con durata e numero di Crediti Universitari Formativi variabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio il candidato deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale, corrispondente a 1500 ore lavoro prestato, attribuisca 60 CFU e ottenuto con un esame finale.

Circa la richiesta di riconoscimento dei diplomi rilasciati da Enti AFAM, quali diplomi in pianoforte o in canto o altro, come seconda laurea (punto 4), la legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 al comma 107 recita che i diplomi rilasciati dall'AFAM prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto sono riconosciuti equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello se congiunti col possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve certificare/documentare il possesso di entrambi i titoli: la sola dichiarazione di possesso del diploma in pianoforte, chitarra, canto o altro non è sufficiente ad assegnare punteggio.

Circa il punto 5, come sostanziato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 1 Aprile 1998 con parere n. 365/98, il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose è titolo che abilita esclusivamente all'insegnamento della religione cattolica, ma non è laurea, pertanto a tale titolo non può essere attribuito alcun punteggio. Nel caso dei titoli rilasciati dalle università pontificie (*Baccellierato o Baccalaureato; Licenza, Dottorato*) non può essere attribuito alcun punteggio ai fini della graduatoria del bando per il concorso a Dirigente Scolastico, a meno che gli interessati, su loro richiesta, non abbiano ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca la delibera di equipollenza.

Dopo un breve ma sostanziale dibattito, i componenti la Commissione all'unanimità approvano.

Per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando di concorso che stabilisce i requisiti per l'assegnazione del punteggio, la Commissione non assegnerà alcun punteggio.

La Commissione all'unanimità approva.

Sulla scorta di quanto deliberato, il Presidente propone di rivedere tutte le schede sino ad oggi compilate e, ove si riscontrassero incongruenze con le odierne decisioni assunte, di procedere alla distruzione della scheda precedente e alla redazione di una nuova indicando nel verbale che la ricompilazione si è resa necessaria in seguito alla presente deliberazione.

I componenti la Commissione all'unanimità approvano.

Del che è verbale, redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante, la seduta è tolta alle ore 08:45.

Firme

PRESIDENTE prof. Nicolino Castiello

prof.ssa Luciana Mascia

prof. Luigi Romano

prof.ssa Silvia Renzulli

prof. Leonardo Leonetti

prof. Francesco Villari

prof.ssa Angelina Adorasi

prof. Ennio Ferrara

prof. Francesco Sepe

I SEGRETARI

Davide Varini

Matilde Miranda

Stefano Coscia

Antonio Napolitano





9

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI**

Prot.n. AOODRCA.3355

Napoli, 01.04.2015

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il proprio DDG. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la Regione Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011;

**CONSIDERATE** le segnalazioni di errori materiali relativi ai punteggi attribuiti ai titoli culturali e ai titoli di servizio e professionali, secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata al su indicato bando di concorso;

**RILEVATA** la fondatezza delle segnalazioni nonché la necessità di apportare, nell'esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati per i seguenti candidati: Belardo Maria Debora, Bianchi Francesco, Bruzzaniti Natale, Buono Maria Luisa, Buonocore Ersilia, Buonocore Giovanni, Caianiello Daniela, Calenzo Maurizio, Carrino Candida, Cirillo Lucia Antonietta, Cirillo Teresa, Costigliola Giovanna Battista, Cozzolino Giovanni Ciro, Cuomo Francesca, D'Agostino Enza, D'Alterio Raffaele, De Maio Angelo, De Paola Anna, De Rosa Vincenzo, De Vito Teresa, Dell'Isola Patrizia, Di Lorenzo Giulia, Di Martino Sergio, Esposito Maria Rita, Fauceglia Vincenzo, Ferrara Concetta, Festino Augusto, Gravino Tecla, Graziano Paolo, Guadagni Rita, Guida Alessandra, Iadicicco Immacolata, Improta Paola, Ippolito Maria Rosaria, Iuliano Antonietta, Iuliano Carmen Maria Clara, Lardo Rosangela, Lastoria Rosa, Lombardi Annalisa, Maddaloni Giuseppina, Mancino Marilisa, Marasco Monica, Marino Maria, Marra Anna, Marra Walter, Martano Giovanna, Mascolo Carmela, Matrone Rosalba, Migaldi Paola, Molinaro Maria, Natalino Daniela, Novelli Giuliana, Novi Cristina, Nunziata Giovanna, Paletta Angela, Papalino Rosaria, Petrillo Pamela, Prudente Antonietta, Pumpo Anna, Raia Gelsomina, Rella Gennaro, Rendina Vincenzo, Renga Ione, Rizzo Maria Antonietta, Ruggiero Maria, Ruggiero Raffaele, Russo Gabriella, Salerno Fortunata, Santagata Teresa, Sasso Teresa, Sica Sara, Silvestre Margherita, Solimine Silvana Rita, Trapanese Raffaelina, Valentino Gheta Maria, Urciuoli Maria;

1

**RAVVISATA** la necessità di apportare, nell'esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati

**DECRETA**

**Art. 1** – Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014, è rettificata, nel punteggio dei titoli culturali, dei titoli di servizio e professionali e delle preferenze come segue:

1. Belardo Maria Debora - punti 77,00 anziché punti 76,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
2. Bianchi Francesco - punti 72,70 anziché punti 72,90 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI**

3. Bruzzaniti Natale - punti 74,40 anziché punti 74,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
4. Buono Luisa - punti 73,50 anziché punti 66,00 per omessa attribuzione del punteggio dei titoli culturali, di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando e delle preferenze;
5. Buonocore Ersilia - per errata attribuzione delle preferenze;
6. Buonocore Giovanni - punti 78,90 anziché punti 78,10 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
7. Caianiello Daniela - punti 73,40 anziché punti 74,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
8. Calenzo Maurizio - per errata attribuzione delle preferenze;
9. Carrino Candida - punti 73,90 anziché punti 73,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
10. Cirillo Lucia Antonietta - per errata attribuzione delle preferenze;
11. Cirillo Teresa - punti 70,20 anziché punti 70,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
12. Costigliola Giovanna Battista - punti 67,60 anziché punti 67,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
13. Cozzolino Giovanni Ciro - per errata attribuzione delle preferenze;
14. Cuomo Francesca - per errata attribuzione delle preferenze;
15. D'Agostino Enza - punti 72,90 anziché punti 73,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
16. D'Alterio Raffaele - punti 83,50 anziché punti 84,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
17. De Maio Angelo - per errata attribuzione delle preferenze;
18. De Paola Anna - per errata attribuzione delle preferenze;
19. De Rosa Vincenzo - punti 79,60 anziché punti 79,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
20. De Vito Teresa - punti 71,70 anziché punti 71,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
21. Dell'Isola Patrizia - punti 67,30 anziché punti 67,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
22. Di Lorenzo Giulia - punti 85,30 anziché punti 85,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
23. Di Martino Sergio - per errata attribuzione delle preferenze;
24. Esposito Maria Rita - punti 72,40 anziché punti 72,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
25. Fauceglia Vincenzo - punti 65,10 anziché punti 66,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
26. Ferrara Concetta - punti 68,60 anziché punti 68,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
27. Festino Augusto - punti 74,25 anziché punti 74,35 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
28. Gravino Tecla - punti 66,70 anziché punti 66,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI**

29. Graziano Paolo - punti 76,90 anziché punti 76,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
30. Guadagni Rita - punti 66,80 anziché punti 67,30 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
31. Guida Alessandra - punti 76,60 anziché punti 76,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
32. Iadicicco Immacolata - per errata attribuzione delle preferenze;
33. Improta Paola - punti 65,10 anziché punti 68,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
34. Ippolito Maria Rosaria - punti 72,60 anziché punti 74,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
35. Iuliano Antonietta - punti 72,95 anziché punti 72,55 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
36. Iuliano Carmen Maria Clara - punti 72,95 anziché punti 73,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
37. Lardo Rosangela - per errata attribuzione delle preferenze;
38. Lastoria Rosa - per errata attribuzione delle preferenze;
39. Lombardi Annalisa - per errata attribuzione delle preferenze;
40. Maddaloni Giuseppina - punti 70,90 anziché punti 70,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
41. Mancino Marilisa - per errata attribuzione delle preferenze;
42. Marasco Monica - per errata attribuzione delle preferenze;
43. Marino Maria - per errata attribuzione delle preferenze;
44. Marra Anna - punti 70,55 anziché punti 70,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
45. Marra Walter - punti 71,80 anziché punti 71,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
46. Martano Giovanna - per errata attribuzione delle preferenze;
47. Mascolo Carmela - punti 75,30 anziché punti 73,90 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
48. Matrone Rosalba - punti 75,30 anziché punti 75,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
49. Migaldi Paola - per errata attribuzione delle preferenze;
50. Molinaro Maria - punti 76,90 anziché punti 76,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
51. Natalino Daniela - punti 75,40 anziché punti 75,30 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
52. Novelli Giuliana - per errata attribuzione delle preferenze;
53. Novi Cristina - per errata attribuzione delle preferenze;
54. Nunziata Giovanna - punti 71,55 anziché punti 71,05 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
55. Paletta Angela - punti 72,45 anziché punti 72,55 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
56. Papalino Rosaria - per errata attribuzione delle preferenze;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI**

57. Petrillo Pamela - per errata attribuzione delle preferenze;
58. Prudente Antonietta - per errata attribuzione delle preferenze;
59. Pumpo Anna - per errata attribuzione delle preferenze;
60. Raia Gelsomina - punti 72,60 anziché punti 72,90 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
61. Rella Gennaro - per errata attribuzione delle preferenze;
62. Rendina Vincenzo - per errata attribuzione delle preferenze;
63. Renga Ione - per errata attribuzione delle preferenze;
64. Rizzo Maria Antonietta - per errata attribuzione delle preferenze;
65. Ruggiero Maria - per errata attribuzione delle preferenze;
66. Ruggiero Raffaele - punti 73,50 anziché punti 73,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando e delle preferenze;
67. Russo Gabriella - punti 71,70 anziché punti 71,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
68. Salerno Fortunata - punti 71,10 anziché punti 71,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
69. Santagata Teresa - punti 71,30 anziché punti 71,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
70. Sasso Teresa - punti 72,70 anziché punti 72,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
71. Sica Sara - punti 74,90 anziché punti 76,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
72. Silvestre Margherita - punti 68,00 anziché punti 69,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
73. Solimine Silvana Rita - per errata attribuzione delle preferenze;
74. Trapanese Raffaelina - punti 75,30 anziché punti 73,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
75. Valentino Ghetta Maria - punti 76,90 anziché punti 77,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;
76. Urciuoli Maria - per errata attribuzione delle preferenze.

4

**Art. 2** – La graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011 e approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 è, pertanto, rettificata come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

**Art. 3** – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Della pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Luisa Franzese





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI**

**DESTINATARI:**

- Ai candidati interessati
- Al M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il Personale Scolastico –  
Ufficio II – Roma
- Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete  
Intranet e Internet
- Agli Ambiti Territoriali dell'U.S.R. Campania – Loro Sedi
- Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi
- All'Albo dell'U.S.R. Campania – Sede
- Al Sito Web dell'U.S.R. Campania – Sede
- Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola  
della Campania – Loro Sedi

U.S.R. PER LA CAMPANIA  
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI (D.D.G. 13.07.2011)  
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	VOTO PROVE SCRITTE (su 60)	VOTO PROVA ORALE (su 30)	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI (su 15)	PUNTEGGIO TITOLI SERVIZIO E PROFESSIONALI (su 15)	TOTALE (SU 120)	TITOLI DI PREFERENZA (art. 14 c.1)	PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E TITOLI (art. 14 lett. a,b,c)	NOTE *
601	RAIA	FLORIANA	28/12/67	42	21,25	3,20	0,50	66,95	*	*	
602	CASABURO	CRISTIANA	14/04/67	42	22,00	2,20	0,70	66,90			
603	RICCIO	MARINA	23/03/62	42	22,50	1,30	1,00	66,80	*	*	
604	GUADAGNI	RITA	01/09/66	42	21,00	1,60	2,20	66,80	*	*	
605	TESTA	CARMELA	01/01/69	42	21,00	3,10	0,70	66,80	*	*	
606	DEGANI	LIA ANNA	17/03/57	43	22,25	1,20	0,30	66,75	*	*	
607	CIRILLO	LUCIA ANTONIETTA	27/04/56	44	21,00	1,20	0,50	66,70	*	*	
608	GRAVINO	TECLA	06/02/71	42	21,50	2,60	0,60	66,70	*	*	
609	RUGGIERO	ANNA	23/12/70	42	23,00	1,30	0,40	66,70			
610	SERAFINI	ADA	20/02/63	43	22,00	1,15	0,50	66,65	*	*	
611	SALZILLO	GERARDO	29/10/70	42	21,00	3,10	0,50	66,60	*	*	
612	LEONESSA	VALERIA	12/03/68	42	23,50	1,10	0,00	66,60	*		
613	RUOCCO	ANIELLO	26/06/59	42	21,50	2,60	0,50	66,60	*	*	
614	SAVIANO	ANGELINA	02/10/77	42	23,00	1,60	0,00	66,60	*	*	
615	ZOLLO	MARIO NICOLINO	11/09/56	42	22,00	2,00	0,60	66,60	*	*	
616	SCOTTO DI FASANO	VALERIA	29/01/60	42	21,00	3,10	0,50	66,60	*	*	
617	DE SIMONE	ANNA FILOMENA	26/06/58	43	21,00	2,10	0,50	66,60			
618	SODANO	ANGELA	14/07/77	43	21,50	1,50	0,50	66,50	*		
619	MAGLIO	ANGELA	26/03/66	42	23,00	1,20	0,30	66,50			
620	IANNACCONE	MARIO	30/09/56	44	21,50	1,00	0,00	66,50			